



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA

Sezione specializzata in materia di impresa

nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Liliana Guzzo - Presidente
dott. Luca Boccuni - Giudice
dott.ssa Chiara Campagner - Giudice, relatore, estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 6060/2022 R.G.

promosso da:

MASSIMO BALZAN rappresentato e difeso dagli avv. Anna Zavagnin del Foro di Vicenza e Gianluca Masotti del Foro di Venezia, come da procura in calce all'atto di citazione di citazione depositato telematicamente

- attore

ALTREQUOTE srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente

- convenuto

CONCLUSIONI

Parte attrice precisa le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente:

“Voglia l’On.le Tribunale:



- dato atto della connessione tra la presente causa rubricata al n.6060/22 RG con quella recante 5343/21 RG , revocare il provvedimento di data 13.08.22 nella parte in cui ha disposto la separazione e dare le disposizioni di rito in vista della riunione della presente causa alla causa n.5343/21 R.G. del Tribunale di Venezia aggiornata all'udienza del 10.01.23 ovvero -in subordine- dare le disposizioni di rito in vista della riunione delle domande relative all'impugnativa della delibera assembleare del 04.03.2020 alla causa 5343/21 RG;

- in ogni caso rigettare l'eccezione di incompetenza ex adverso sollevata con riferimento all'impugnativa per nullità della deliberazione assembleare del 04.03.2020;

- in caso di accoglimento dell'istanza di riunione, rigettare l'eccezione di incompetenza ex adverso sollevata con riferimento alle domande di impugnativa delle deliberazioni assembleari di Altrequote Srl del 29.03.2021 e 16.04.2021 e, in subordine e per il caso di rigetto dell'istanza di riunione, ferme le contestazioni e le difese tutte già svolte con gli atti difensivi, ci si rimette alle determinazioni dell'On.le Tribunale con riferimento alle deliberazioni assembleari di Altrequote Srl del 29.03.2021 e 16.04.2021;

- in ogni caso rigettare tutte le ulteriori eccezioni, istanze e domande ex adverso svolte anche in via riconvenzionale;

- per tutti i motivi di cui agli atti difensivi accertare e dichiarare l'inesistenza, la nullità, l'annullabilità, l'invalidità e comunque l'inefficacia delle deliberazioni assembleari di Altrequote Srl del 04.03.2020, 29.03.2021 e 16.04.2021 con ogni conseguenza di legge;

- in ogni caso, condannare la convenuta a rifondere all'attore gli oneri di lite.-

In via istruttoria:

Ammettere prova per interrogatorio e testi sui seguenti capitoli di prova.-

a) Vero che da febbraio 2020 la malattia SLA dalla quale è affetto impedisce al Sig. Massimo Balzan di guidare l'auto?

b) Vero che da gennaio 2020 la malattia SLA dalla quale è affetto impedisce al Sig. Massimo Balzan di deambulare e salire le scale autonomamente?

c) Vero che da gennaio 2020 il Sig. Massimo Balzan si recava presso la sede di Altrequote Srl accompagnato in auto dalla moglie Wasty Luchetta o dai figli Alice o Lorenzo?

i) Vero che il Dr. Dalle Mule ha ricevuto dalla Rag Serafini le emails di data -con allegati i verbali delle assemblee del 04.03.2020 e 28.06.2020 e delle riunioni del Consiglio di Amministrazione del 22.05.2020 che si rammostrano (v. docc.nn.10 e 11)?



l) Vero che la Rag Serafini ha esibito il libro verbali assemblee di Altrequote e il libro verbali organo amministrativo al Sig. Massimo Balzan e per esso all'Avv Zavagnin nel corso dell'assemblea del 18.10.2021?

m) Vero che la Rag Serafini ha consegnato all'Avv. Zavagnin la copia dei verbali delle assemblee di Altrequote del 04.03.2020 e 28.06.2020 e della riunione del Consiglio di Amministrazione del 22.05.2020 che mi si rammostrano (v. doc.n.48)?

n) Vero che quantomeno dal 2019 i libri sociali si trovano presso lo studio della Rag. Ornella Serafini?

i) Vero che i Sigg.ri Balzan, Del Ponte e Savaris si sono inviati i messaggi whatsapp che si allegano (v. doc.n.66)?

l) Vero che nel 2020 il Sig. Piorgiorgio Serafini è stato incaricato da Alex Del Ponte e Gianni Savaris della trattativa nel loro interesse per l'acquisizione della quota di Massimo Balzan?

m) Vero che dalla nomina e fino alla propria revoca il Sig. Massimo Balzan ha svolto l'incarico di amministratore di Altrequote Srl?

n) Vero che anche nel 2020 il Sig. Massimo Balzan ha continuato a prestare la propria attività anche lavorativa nell'interesse di Altrequote Srl (anche nei confronti dei clienti Tosi Alberto, De Majo Federico De Polo Luigino Scantamburlo Federico Scantamburlo Roberto Pellin Daniele Vedova Luigi e Elena Ciet Giampaolo EdilArt -Argenta,Zanotto,Canal, Gatto,Adami- Zagara Garni Emma e Bianchet)?

o) Vero che Altrequote Srl ha pagato ai tre amministratori Sigg.ri Balzan, Savaris e Del Ponte i compensi risultanti dal prospetto allegato al verbale di assemblea di data 29.03.2021 (v. docc.nn.13 e 77)?

A testi si indicano: Wasty Luchetta residente a Belluno, Lorenzo Balzan residente a Belluno, Alice Balzan residente a Belluno, Dr. Alberto Dalle Mule con studio a Belluno e Dr. Stefano Meneghini residente a Vicenza.-

II°) Ordinare alla convenuta Altrequote Srl l'esibizione:

-del libro decisioni dei soci e del libro decisioni degli amministratori di Altrequote Srl ed in particolare gli originali dei verbali di assemblee di Altrequote Srl di data 04.03.2020 ;

-dei fogli presenze delle assemblee di Altrequote di data 04.03.2020.”-

Il convenuto così precisa le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente:

” in via pregiudiziale:

- sia dichiarata l'improponibilità e/o l'inammissibilità delle domande avversarie volte a far accertare e dichiarare l'inesistenza, la nullità, l'annullabilità, l'invalidità e comunque l'inefficacia delle deliberazioni



assembleare di Altrequote s.r.l. del 4.3.2020, 29.3.2021 e 16.4.2021, per incompetenza del Giudice ordinario adito per effetto della clausola compromissoria di cui all'art.20 dello Statuto della Altrequote s.r.l.;

- sempre in via pregiudiziale alternativa: per le causali di cui all'esposizione della comparsa di costituzione e risposta di data 15.10.2021,

a) sia dichiarata la irricevibilità e-o improcedibilità e-o inammissibilità della domanda di impugnazione delle deliberazioni assembleari di data 4.3.2020 per intervenuta decadenza ai sensi dell'art.2479 ter c.c.;

b) sia dichiarata la irricevibilità e-o improcedibilità e-o inammissibilità della domanda di impugnazione delle deliberazioni assembleari di data 4.3.2020 per intervenuta sanatoria ai sensi dell'art.2979 bis, comma 1, c.c.;

- nel merito e in via principale:

- per le causali di cui all'esposizione siano respinte le domande tutte ex adverso introdotte con la citazione di data 24.6.2021, relative all'impugnativa delle deliberazioni assembleari del 4.3.2020, 29.3.2021 e 16.4.2021, in quanto infondate in fatto e in diritto;

- in ogni caso:

- vinte le spese e i compensi di causa, oltre accessori;

- in via istruttoria: siano disattese le istanze istruttorie tutte formulate dalla controparte per le ragioni tutte esposte nella memoria ex art.183-VI c.p.c.”.

Il Tribunale

Udita la relazione della causa fatta dal Giudice Istruttore Dott.ssa. Chiara Campagner, udita la lettura delle conclusioni assunte dai Procuratori delle parti, esaminati gli atti e i documenti di causa, ha ritenuto:

MOTIVAZIONE

Con atto di citazione di data 24.6.2021 e notificato in data 29.6.2021 l'attore Massimo Balzan, socio al 33% del capitale sociale di Altrequote srl, conveniva in giudizio la suddetta società, esponendo di aver scoperto che, in data 4.3.2020 ed in data 28.6.2020, si erano tenute delle assemblee sociali e, in data 22.5.2020, una riunione del Consiglio di Amministrazione alle quali non era stato convocato e non aveva partecipato.



Impugnava la delibera assembleare del 28.6.2020, oltreché per carenza assoluta di informazione, anche per violazione dei principi di verità, chiarezza e trasparenza del bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2019.

Impugnava, inoltre, le successive delibere assembleari di Altrequote srl del 29.3.2021 e 16.4.2021, per carenza assoluta di informazione e conflitto di interessi, assumendo anche di essere stato revocato senza giusta causa e senza preavviso dalla carica di amministratore.

Chiedeva altresì la condanna di parte convenuta al pagamento del compenso ad esso spettante quale amministratore per l'esercizio 2020 e 2021 fino all'illegittima revoca, nonché il risarcimento del danno, conseguente alla revoca senza giusta causa e senza preavviso ovvero la condanna di Altrequote Srl a pagare in suo favore l'indennizzo nella misura che sarà accertata, maggiorata da interessi e rivalutazione monetaria. Chiedeva, infine, la nomina di un curatore speciale della società Altrequote.

Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta Altrequote srl, contestando le domande attoree ed eccependo, con riferimento alle deliberazioni assembleari di Altrequote s.r.l. del 4.3.2020, 28.6.2020, 29.3.2021 e 16.4.2021 e della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 22.5.2020, l'incompetenza del Giudice ordinario adito per effetto della clausola compromissoria contenuta nell'art.20 dello Statuto della Altrequote s.r.l.

Concludeva per l'irricevibilità e-o improcedibilità e-o inammissibilità della domanda di impugnazione delle deliberazioni assembleari di data 4.3.2020 e 28.6.2020 per intervenuta decadenza, in difetto dei presupposti di cui all'art.2479 ter c.c. e per intervenuta sanatoria ai sensi dell'art.2979 bis, comma 1, c.c..

Instava per l'improcedibilità e-o inammissibilità della domanda di impugnazione della deliberazione della riunione degli amministratori di data 22.5.2020.

La società, in ogni caso, concludeva per il rigetto di tutte le domande attoree e chiedeva, in via riconvenzionale, la restituzione della somma di € 15.000,00 prelevata indebitamente dal sig. Balzan Massimo, in data 9.3.2021.

Con ordinanza di data 13 agosto 2022, al motivato fine di procedere ad una più rapida definizione del giudizio, veniva disposta la separazione delle domande relative all'impugnativa delle delibere assembleari del 4.3.2020, 29.3.2021 e 16.4.2021 e fissata udienza di precisazione delle conclusioni



L'eccezione di compromesso è fondata in relazione alle delibere assembleari oggetto del presente giudizio per i motivi che si espongono.

La società Altrequote srl ha tempestivamente eccepito l'incompetenza del Tribunale ex adverso adito, invocando la clausola compromissoria contemplata dall'art. 20 del vigente Statuto sociale che, testualmente, recita: *“Le controversie insorgenti tra i soci, ovvero tra i soci e la Società che abbiano oggetto diritti disponibili relative al rapporto sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, saranno decise da un Arbitro Unico nominato dal Presidente del Tribunale di Belluno”*.

La clausola sopra riportata prevede sia il numero che le modalità di nomina degli arbitri, oltre che il conferimento del potere di nomina a soggetto estraneo alla società, sicchè essa risulta valida e conforme al disposto di cui all'art. 34 D.lgs n. 5/2003.

Inoltre, la clausola arbitrale prevede espressamente la devoluzione all'Arbitro delle delibere assembleari.

Parte attrice si è opposta all'intervenuta separazione delle cause invocando la connessione, pregiudizialità e dipendenza tra le cause di cui alla presente causa e quelle del giudizio iscritte al n. 5343 del 2021 R.G.

In particolare, secondo parte attrice, sussisterebbe connessione oggettiva e dipendenza tra l'impugnativa della delibera assembleare del 4.3.2020 avente ad oggetto la determinazione del compenso quale amministratore da gennaio a giugno 2020, la delibera assembleare del 29.3.2021 proseguita in data 16.4.2021 avente ad oggetto la revoca dell'attore dalla carica di amministratore, le domande attoree di pagamento del compenso e del risarcimento danni e/o indennizzo e di quella riconvenzionale di restituzione proposta dalla convenuta ancora pendenti nell'originario giudizio e tale connessione giustificerebbe il litisconsorzio unitario, sicchè andrebbe revocata l'ordinanza con la quale il GI ha separato le domande.

Inoltre, sussisterebbe dipendenza-pregiudizialità fra le domande di impugnativa della deliberazione del Cda del 22.5.2020 e dell'assemblea del 28.6.2020, oggetto del giudizio 5343 del 2021 e quelle successive del 29.3.2021 e 16.4.2021 per invalidità derivata.

Al superamento delle eccezioni sollevate da parte attrice valgono i seguenti rilievi:

-il primo periodo dell'art. 819-ter, comma 1, c.p.c. prevede che la competenza degli arbitri non è esclusa dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa



pendente davanti al giudice ordinario; ciò implica, in riferimento all'ipotesi in cui sia stata proposta una pluralità di domande, da un lato, che la sussistenza della competenza arbitrale vada verificata con specifico riguardo a ciascuna di esse, non potendosi devolvere agli arbitri (o al giudice ordinario) l'intera controversia in virtù del mero vincolo di connessione, dall'altro, che l'eccezione d'incompetenza debba essere sollevata con specifico riferimento alla domanda o alle domande per le quali è prospettabile la dedotta incompetenza; pertanto, ove essa sia formulata soltanto in relazione ad una tra più domande connesse, ma che non diano luogo a litisconsorzio necessario, il suo accoglimento comporta la necessaria separazione delle cause, ben potendo i giudizi proseguire davanti a giudici diversi in ragione della derogabilità e disponibilità delle norme in tema di competenza (Cass. civ. 307 del 2017). Pertanto, la circostanza che parte convenuta abbia sollevato l'eccezione di compromesso solo con riferimento all'impugnativa delle delibere assembleari e del Cda e non invece con riferimento alle altre domande proposte da parte attrice implica che l'eccezione va vagliata con esclusivo riferimento alle domande per le quali detta eccezione sia stata per l'appunto proposta;

- ai sensi dell'art. 819-ter, secondo comma, cod. proc. civ., nei rapporti tra giudizio ordinario ed arbitrale non è applicabile l'art. 295 cod. proc. civ. e pertanto, non è dato al giudice ordinario sospendere il processo dinanzi a lui instaurato per pregiudizialità, tecnica o logica, di una lite pendente dinanzi agli arbitri (Cass. civ. sent. n. 783 del 2016). Infatti, come ha precisato la S.C. *"non ha senso la sospensione del procedimento in una ipotesi in cui istituzionalmente la competenza dell'un giudice esclude quella dell'altro. In tal caso la possibilità che per una medesima controversia intervengano due decisioni, che potrebbero anche essere in contrasto tra loro, può e deve essere ovviata con l'affermazione o negazione della competenza del giudice adito, in relazione al contenuto ed ai limiti di validità del compromesso o della clausola compromissoria, dovendosi anche escludere il fenomeno della litispendenza e l'operatività del principio della prevenzione, di cui all'art. 39 c.p.c. (cfr. al riguardo Cass. n. 1143/68; n. 177/70; n. 1943/ 79), essendo questo configurabile con riferimento a procedimenti pendenti dinanzi a giudici parimenti muniti di competenza e non anche in ipotesi di contemporanea pendenza della medesima causa davanti all'autorità giudiziaria e ad un collegio arbitrale"* (così, testualmente, Cass.n. 3676 del 1998).



Peraltro, in armonia con questo principio, il rapporto di pregiudizialità tra due liti, che impone al giudice di sospendere il processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ricorre solo quando la decisione della prima influenzi la pronuncia che deve essere resa sulla seconda, nel senso che sia idonea a produrre effetti relativamente al diritto dedotto in lite e che possa, quindi, astrattamente configurarsi il conflitto di giudicati. Ne consegue che la natura privata dell'arbitrato e del provvedimento che ne deriva, escludendo il pericolo di un contrasto di giudicati, esclude anche la possibilità per il giudice di sospendere la causa in attesa della definizione di una lite pendente davanti agli arbitri o in relazione alla quale sia prevista la definizione a mezzo di arbitrato (Cass. n. 12124 del 2005, 178 del 2008).

Nel caso di specie, non è poi configurabile alcun rapporto di pregiudizialità tra le deliberazioni di data 22.5.2020 e 28.6.2020 da una parte e la delibera del 29.3.2021, proseguita in data 16.4.2021 dall'altra: le prime attengono rispettivamente alla predisposizione da parte del CDA e all'approvazione assembleare del bilancio di esercizio 2019, la seconda tratta della revoca degli amministratori e della nomina di un A.U.; dell'indebito prelievo della somma di € 15.000 dalle casse sociali da parte del Balzan e dell'illegittimo utilizzo del pc aziendale; dell'esame della situazione finanziaria della società e di eventuali finanziamenti soci per far fronte ai bisogni della società; delle determinazioni in merito al compenso amministratori e allo scioglimento della società.

Parte attrice si appunta, inoltre, sulla discrasia sussistente tra il tenore della comparsa di costituzione e risposta di Altrequote srl, ove nel sollevare l'eccezione di compromesso parte convenuta tratta solo di alcune delle delibere impugnate e le conclusioni, ove invece viene formulata l'eccezione di arbitrato con riferimento a tutte le delibere impugnate.

Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale (ex multis Cass. n. 5743/2008, Cass. n. 3041/2007, Cass. n. 8107/2006, Cass. n. 18653/2004, Cass. Sez. Un. n. 10840/2003, Cass. n. 11861/1999) il giudice ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa senza lasciarsi condizionare dalle espressioni utilizzate dalla parte. A tal fine, il giudice deve considerare non solo il tenore letterale degli atti, ma anche la natura delle vicende rappresentate dalla parte, le precisazioni fornite nel corso del giudizio e il provvedimento concreto richiesto. In sostanza, il complessivo comportamento processuale della parte.



Non emerge dalla lettura degli atti di causa l'intendimento della società convenuta di limitare nei confronti di alcune solo delle domande di impugnativa delle delibere l'eccezione di compromesso, ma il riferimento solo ad alcune delibere in sede di formulazione dell'eccezione è stato effettuato in via meramente esemplificativa.

Tale conclusione risulta avvalorata anche dal fatto che l'eccezione di compromesso è stata formulata indistintamente nei confronti anche delle delibere aventi ad oggetto diritti indisponibili e tra le delibere oggetto di espressa trattazione nella comparsa rientra anche quella avente ad oggetto l'approvazione del bilancio di esercizio.

Dal complessivo tenore dell'atto è chiaro invece che parte convenuta non ha inteso proporre l'eccezione di compromesso in relazione alle domande di condanna della società al pagamento in favore del Balzan del compenso di amministratore e del risarcimento danni per asserita illegittima revoca e ciò in conformità al tenore dell'art. 20 dello Statuto, in forza del quale non sono devolute agli arbitri le controversie tra amministratori e società.

In tesi di parte attrice, l'omessa convocazione del socio integrerebbe la nullità della delibera perché assunta in mancanza assoluta di informazione e tale vizio comporterebbe la non compromettibilità in arbitri della controversia.

Il Collegio non condivide tale assunto.

Ai fini di verificare la devolvibilità agli arbitri di una controversia rientrante nello spettro applicativo dell'art. 34 D.lgs., occorre accertare se la stessa verta su diritti disponibili o indisponibili.

Secondo il costante orientamento espresso dalla S.C., le controversie in materia societaria possono, in linea generale, formare oggetto di compromesso, con esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi della società o che concernono la violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi.

Ha, inoltre, precisato la S.C. che l'area della indisponibilità deve ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determini una reazione dell'ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte, quali, in via esemplificativa, le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio (così ex multis, Cass. civ. 18600 del 2011). Ed invero, la delibera del CDA del 22.5.2020 di predisposizione del bilancio di esercizio 2019 e la delibera assembleare di approvazione del bilancio del 28.6.2020 non sono state toccate dalla separazione.



Ancora la S.C. (Cass. civ., sent. n. 16625 del 2013) ha più volte chiarito che attengono a diritti indisponibili le controversie relative a delibere assembleari aventi oggetto illecito o impossibile -che danno luogo a nullità rilevabile anche d'ufficio - e quelle prese in assoluta mancanza di informazione (art. 2479 ter c.c.), ma con le precisazioni che si vanno ad esporre con riferimento a tale ultima categoria.

Ed invero, in plurimi precedenti cui il Collegio intende aderire, in applicazione dei principi testè enunciati e con specifico riferimento all'ipotesi di invalidità della delibera discendente dalla mancata convocazione di un socio, la S.C., ferma la nullità della delibera, ha evidenziato che non sussiste coincidenza tra l'ambito delle nullità e l'area più ristretta della indisponibilità del diritto, dovendo in quest'ultima area essere ricomprese esclusivamente le nullità insanabili, per le quali solo, infatti, residua il regime della "assoluta inderogabilità" e quindi della assoluta indisponibilità e non compromettibilità del relativo diritto; la nullità della delibera assembleare "per mancata convocazione" del socio è, per contro, soggetta al regime della "sanatorie della nullità" previsto dall'art. 2379 bis cc richiamato in tema di srl dall'art. 2479 ter cc. (Cass. civ. sent. nn. 15890 del 2012; 27736 del 2018).

Infine, come illustrato in altro arresto della S.C., il diritto all'informazione del singolo socio in occasione della convocazione di assemblea è oggetto di una previsione posta a garanzia di un interesse individuale del socio stesso e non anche di soggetti terzi e, di conseguenza, da quest'ultimo disponibile e rinunciabile (Cass. civ. sent. n. 14340 del 2014).

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo lo scaglione cause di valore indeterminabile di media complessità, con apposita riduzione, tenuto conto che nell'atto di citazione e nelle memorie di cui all'art. 183, 6° comma cp.c. sono state trattate anche le domande rimaste incardinate nel giudizio sub R.G. 5343 del 2021.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, definitivamente decidendo nella causa promossa da Massimo BALZAN nei confronti di ALTREQUOTE s.r.l. ed iscritta al n. 6060/22 R.G., ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:

- Dichiarare la propria incompetenza a decidere sulle domande relative all'impugnativa delle delibere assembleari di Altrequote srl del 4.3.2020, 29.3.2021 e 16.4.2021;



- Condanna l'attore al pagamento delle spese di lite, in favore della società convenuta, che liquida in € 7.000,00 per compenso, oltre spese generali, Iva se dovuta, Cpa, come per legge.

Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio in data 15 marzo 2023

Il Presidente

dott.ssa Liliana Guzzo

Il Giudice est.

dott.ssa Chiara Campagner

Arbitrato in Italia

